

STATUTO

SOCIAL TRAINER - S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM PIAZZA DI SANTA
CHIARA 14

Numero REA: RM - 1612217

Codice fiscale: 15761191004

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n.2139

STATUTO

"SOCIAL TRAINER - S.R.L.IMPRESA SOCIALE"

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1) E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.112/2017 (Disciplina dell'impresa sociale) una società a responsabilità limitata denominata "SOCIAL TRAINER - S.R.L. IMPRESA SOCIALE". Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

SEDE

ARTICOLO 2) La Società ha sede nel Comune di Roma. L'indirizzo completo della sede sociale è comunicato al competente Registro delle Imprese nei modi e termini di cui all'articolo 111 ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile. La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

OGGETTO

ARTICOLO 3) La Società esercita in via stabile e principale e senza fini di lucro le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

- lo sport dilettantistico;
 - la formazione universitaria e post universitaria;
 - la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- In particolare la società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto:
- nell'ambito dell'assistenza sociale, un programma integrato di invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni fondato sull'utilizzo dello sport come strumento di inclusione sociale in grado da un lato di coinvolgere in modo proattivo, originale ed innovativo il territorio di riferimento sul tema della intergenerazionalità e dall'altro di dare vita ad una nuova figura, quella del "Social Trainer", innescando processi di consapevolezza e cambiamento culturale nella specifica fascia di età giovanile sul tema della terza e quarta età, facendo leva contemporaneamente sul forte radicamento delle realtà associative partecipanti e della rete degli istituti scolastici. Lo scopo viene perseguito garantendo priorità nell'impiego ai lavoratori in situazioni di svantaggio, nonché attraverso l'adozione di strumenti di tecnologia digitale. All'aumento della popolazione che accede a servizi sportivi e socio-assistenziali corrisponderà la diminuzione della spesa sanitaria connessa a tutte le patologie del corpo e della mente che lo sport e la socialità possono combattere, sia in chiave di prevenzione sia in chiave riabilitativa. Rivolgendo la propria attività formativa principalmente ai giovani e

la propria attività socio-assistenziale principalmente alle persone anziane, la società concorre alla realizzazione della personalità dell'individuo (art. 2 Cost.), alla promozione del principio di uguaglianza e pari dignità (art. 3 Cost.), alla creazione di condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e che agevolino le opportunità di assicurare a sé stessi e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 35, 36 Cost.) indipendentemente dal fatto di essere lavoratore o lavoratrice (art. 37 Cost.), alla promozione della libertà di associazione (art. 18 Cost.), alla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), nonché alla emancipazione di giovani e non giovani attraverso la libera imprenditoria economica (art. 41 Cost.);

- la pianificazione ed erogazione di percorsi formativi nelle professioni sportive e nelle professioni dell'assistenza sociale, quanto più possibili integrati e sinergici con il sistema educativo di istruzione e formazione nazionale sia pubblico sia privato.
- la promozione, organizzazione, realizzazione di attività ed eventi, a carattere integrato e strutturale, anche intergenerazionale, di carattere socializzante, educativo, aggregativi e socio-culturali volti alla promozione dell'invecchiamento attivo, nonché alla prevenzione e al contrasto dell'isolamento sociale e della perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone anziane e di alfabetizzazione informatica-digitale.
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento utile allo scopo, nonché l'organizzazione e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione atletica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni di riferimento costituendo, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, obbligandosi inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui la società risulterà affiliata e di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, impegnandosi conseguentemente ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva;
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di

terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- la programmazione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative a valenza educativa, ricreativa, culturale e sociale volte alla promozione dei valori sportivi, di stili di vita corretti, all'educazione alla legalità, all'inclusione sociale, allo sviluppo di forme e pratiche di cittadinanza attiva;

- la realizzazione di iniziative, eventi ed attività, anche di natura formativa ed esperienziale, inerenti la promozione, l'informazione, la diffusione e la sensibilizzazione sullo sport dilettantistico in genere, anche mediante appositi strumenti e supporti informatici, multimediali, cartacei, nonché portali, siti web, applicazioni e social network, nonché eventuale attività attinente al giornalismo sportivo.

Ai fini del presente statuto si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'impresa sociale o quella che sarà altrimenti definita dalla normativa di settore.

La società potrà, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese aventi scopi affini e analoghi o complementari o comunque connessi al proprio scopo, nonché perseguire lo scopo sociale avvalendosi anche di beni confiscati e di collaborazioni e intese con soggetti pubblici e privati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari necessarie ed anche soltanto utili per il raggiungimento dei suoi fini, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie reali a favore proprio o di terzi, con espressa esclusione delle attività riservate ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385 e successive norme, nonché di ogni altra attività vietata dalla presente o futura legislazione.

DURATA

ARTICOLO 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga o anticipato scioglimento.

DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante al Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 6) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, osservando le disposizioni di legge.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e

creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme unanime delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7) Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata a.r. inviata al domicilio risultante al Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

Nel caso che il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, e si renda necessario convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma 2 c.c..

Il socio che intende vendere in tutto o in parte la sua partecipazione nella società dovrà darne comunicazione a ciascuno degli altri soci con lettera raccomandata a.r. inviata al domicilio risultante al Registro delle Imprese, contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione, rendendo nota la volontà di acquistare con lettera raccomandata a.r. spedita all'offerente, al domicilio risultante al Registro delle Imprese, non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della loro partecipazione alla società.

La comunicazione dell'intenzione di vendere la partecipazione formulata con le modalità sopraindicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. L'offerente, dal momento in cui viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, è obbligato a concordare col cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci.

Quando nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo, si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ove è iscritta la società, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al suddetto Registro delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 8) Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

Le quote sono tutte nominative. Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 7, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese.

Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 4, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese.

Nel caso di trasferimento "mortis causa" eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'erede od il legatario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

LIBRO DELLE COMUNICAZIONI

ARTICOLO 9) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese ove è iscritta la società stessa. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dai presenti patti sociali.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica od altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese suddetto, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo

aggiornamento.

LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

ARTICOLO 10) Ai lavoratori nell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti ed accordi collettivi applicabili.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto indicato dalla normativa di riferimento.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, salvo diversa disposizione di legge. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'impresa sociale favorisce la partecipazione attiva dei lavoratori all'organizzazione aziendale.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

ARTICOLO 11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dai patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto, da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto una adeguata informazione.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi dei presenti patti sociali, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà.

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ove è iscritta la società, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al suddetto Registro delle Imprese.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 12) Con riferimento alle materie indicate ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., o quando sia comunque previsto da specifiche norme di legge o dai patti sociali, o lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, le decisioni dei soci devono essere assunte con deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso scritto comunicato con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto (raccomandata, fax, e-mail, lettera firmata per accettazione, etc.) almeno otto giorni prima dell'adunanza. In particolare, l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ove la società è iscritta, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al suddetto Registro delle Imprese.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.

ARTICOLO 13) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da

verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 14) Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ove è iscritta la società, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al suddetto Registro delle Imprese.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando al Registro delle Imprese ove è iscritta la società non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti di legge. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli

argomenti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o dello statuto sociale che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze.

Nei casi in cui, per legge, il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368 c.c..

ARTICOLO 15) Le decisioni dei soci che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti dei lavoratori inquadrati nell'impresa sociale e/o i destinatari dell'attività sociale.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 16) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Ai sensi del D.Lgs.n.112/2017, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di precedenti penali e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali generali;
- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società, in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati.

Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alla carica di amministratore deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

ARTICOLO 17) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente; può, altresì, nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione, quando esiste,

funziona con le modalità di seguito indicate. Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

ARTICOLO 18) L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 19) All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare istitutori.

ARTICOLO 20) La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

ARTICOLO 21) Il compenso ai membri dell'organo amministrativo è fissato dai soci esercizio per esercizio con divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili attraverso corresponsione di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese operanti nei medesimi settori e condizioni salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento.

ARTICOLO 22) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par.2 sez.VI bis capo V titolo V del Codice Civile, nonché del D.Lgs.n.112/2017.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 23) Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.112/2017, la società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

ARTICOLO 24) I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n.112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

ARTICOLO 25) Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti

nell'apposito registro dei revisori legali.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ESERCIZI E BILANCIO SOCIALE

ARTICOLO 26) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun esercizio, la società è tenuta a redigere il bilancio sociale nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della normativa di settore.
Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della società

UTILI

ARTICOLO 27) Salvo la possibilità prevista dal comma 3 dell'art.3 e dall'art.16 del D.Lgs.n.112/2017, l'impresa sociale deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria e ad incremento del patrimonio.
Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto ed ai sensi della normativa di settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 28) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il patrimonio residuo risultante dopo la restituzione dei conferimenti effettuati dai soci, sarà devoluto nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art.12 del D.Lgs.n.112/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 29) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove è ubicata la sede della società su istanza della parte più diligente. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro giudicherà, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo diritto ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.
L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

CLAUSOLA FINALE

ARTICOLO 30) Per quanto non previsto nel presente

statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Firmato: CARLETTI Lorenzo
FUMINI Gianmarco
VALENTINI Simone
NANCI Salvatore
ALBERTO CHIOSI NOTAIO

=====

Si precisa che il pagamento dell'imposta di bollo, relativa all'atto in oggetto viene assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007, mediante M.U.I.

Ai sensi dell'art 23, comma 4, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dall'art. 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (nella forma risultante a seguito della conversione nella L. 28 gennaio 2009 n. 2), dichiaro che la presente è copia conforme ai documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo, da me detenuti, che si trasmette ad uso Registro Imprese in termini utili di registrazione.

Tivoli, lì 27 giugno 2020